



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso n. 2396 del 2014, proposto da:

- Confartigianato Imprese Lecce, Confapi Lecce e Associazione Nazionale Costruttori Edili Lecce, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angelo Vantaggiato e Alessandro Taurino, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Lecce alla via Zanardelli 7;

contro

- il Comune di Acquarica del Capo, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Ancora, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Imbriani 30;

per l'annullamento

- del Bando di gara *‘mediante procedura aperta per l'appalto dei lavori per interventi sulle reti viarie di competenza comunale ivi compresi gli eventuali lavori connessi a sottostanti servizi’* indetto dal Comune di Acquarica del Capo con atto inviato alla G.U.R.I. il 9 settembre 2014 e del relativo Disciplinare di gara;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresa la nota n. 5534 del 2 ottobre 2014 (*con cui l'Amministrazione ha risposto alla nota di Ance Confindustria del 22 settembre 2014 con cui si invitava l'Amministrazione stessa alla revoca del Bando*) e, ove occorra, la Determina a contrarre n. 538 del 5 settembre 2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acquarica del Capo.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 30 ottobre 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Taurino, Vantaggiato e Ancora.

Sentite le parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Premesso che le associazioni ricorrenti censurano gli atti inditivi della gara bandita dalla p.a. intimata per *“l'appalto dei lavori per interventi sulle reti viarie di competenza comunale, ivi compresi gli eventuali lavori connessi a sottostanti sottoservizi”*.

Rilevato, quanto all'eccezione di inammissibilità formulata dal Comune, che lo stesso non dimostra la partecipazione alla gara di ditte associate alle ricorrenti (*e dunque di associate astrattamente interessate alla conservazione degli atti di gara*).

Considerato che la *lex specialis* della gara, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (*cfr. Sezione IV, p. 2.1 del Bando di gara*), prevedeva l'attribuzione di 39 punti sugli 80 complessivamente riferibili all'elemento 'qualità' (*i restanti 20 erano ricollegati all'elemento prezzo*) in rapporto all'esecuzione di lavori i quali, pur se qualificati come 'varianti migliorative', costituivano in realtà, per i loro contenuti rispetto alle previsioni di progetto, vere e proprie 'opere aggiuntive' (*così, peraltro, espressamente definite alla pag. 10 del Disciplinare*).

Ritenuto che tale regolazione della disciplina di gara è in contrasto con i principi che conformano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il quale

<<è strutturato in modo tale da impedire che la competizione tra gli operatori economici avvenga sul versante squisitamente economico, richiedendo anche una delibazione qualitativa dell'offerta>> (T.a.r. Puglia Lecce, II, 29 luglio 2014, n. 2026): la stazione appaltante, difatti, pur avendo deciso di aggiudicare la gara secondo il criterio di cui all'art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, utilizzava contraddittoriamente criteri di valutazione estranei alla qualità dell'offerta medesima, giacché valorizzare decisamente l'impegno dei concorrenti a eseguire -senza corrispondente riconoscimento economico- lavori almeno in parte estranei al progetto esecutivo significava, in concreto e per conseguenza, privilegiare, in violazione delle regole proprie del criterio di aggiudicazione prescelto, l'elemento puramente economico dell'abbattimento dell'elemento prezzo (nel suo rapporto con le opere complessivamente 'ottenute' dal Comune); e tuttavia, <<così facendo, non c'è dubbio che i criteri di valutazione dell'offerta si sono irrimediabilmente allontanati dallo schema legale tipico prefigurato dal legislatore in sede di disciplina caratterizzante l'offerta economicamente più vantaggiosa. Infatti, la stazione appaltante ha mostrato di accordare un rilevantissimo significato non già ai profili qualitativi nell'esecuzione dell'opera oggetto di appalto, ma alla capacità solo economica dell'impresa di offrire l'esecuzione al prezzo più basso. Siffatto modus operandi non può non essere censurato perché quel che viene in rilievo è la divergenza tra quanto dichiarato dalla stazione appaltante, nel predisporre una gara secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e quanto realmente da essa voluto, ossia un prezzo inferiore a quello posto base d'asta>> (T.a.r. Lecce, II, n. 2026 del 2014 cit.).

Ritenuto che sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso dev'essere accolto, sussistendo tuttavia giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2396 del 2014 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Ettore Manca, Consigliere, Estensore

Marco Rinaldi, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)